



# CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

---

**COPIA**

**ORD. Registro Generale n. 114**

## **IL SINDACO**

### **RICHIAMATI:**

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 *“Misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati rispettivamente nelle date del 23\02\2020, 25\02\2020, 01\03\2020, 04\03\2020, 08\03\2020, 09\03\2020 ed 11\03\2020 in merito a: *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19”*;
- L'Ordinanza del 21\02\2020 del Ministero della Salute con la quale sono state individuate le *“Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID – 19”* disponendo prescrizioni da parte dell'autorità sanitaria territorialmente competente;

**VISTA** la propria Ordinanza n. 19 del 12 marzo 2020 con la quale è stata disposta la chiusura al pubblico e pertanto l'accesso ai parchi e giardini comunali ad eccezione delle aree per lo sgambamento dei cani, fino alla data del 15 aprile 2020 salvo ulteriori specificazioni da parte degli organi sovraordinati;

**PRESO ATTO** che le misure di restrizione sono adottate al fine di evitare assembramenti di persone e più in generale lo spostamento che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

**RILEVATO** che nonostante le misure restrittive già adottate si è potuto constatare che nel territorio di questo Comune l'attività sportiva e motoria si sta diffondendo oltre misura ed in modo incontrollabile, riversandosi sull'intera viabilità pubblica di questo Comune;

**RITENUTO** che, al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio comunale, occorra adottare, in ragione della diffusione del virus, una specifica misura di prevenzione e precauzione coerente e non in contrasto con i provvedimenti di rilievo nazionale e regionale, al fine di evitare il diffondersi dell'attività sportiva e motoria in maniera incontrollabile ed ogni possibile situazione di assembramento;

**CONSIDERATO** l'invito della Prefettura di Roma ad intensificare i controlli in merito all'attuazione delle misure di contenimento in atto, con particolare riferimento alle aree in cui si potrebbero verificare situazioni di affollamento come ad esempio aree urbane solitamente frequentate;

**RITENUTO** necessario adottare ulteriori misure restrittive sul territorio comunale per contenere ogni forma di contatto interpersonale, fattore principale di trasmissione del virus nonché sollecitare il rigoroso rispetto delle prescrizioni disposte dai suindicati provvedimenti governativi evitando ogni forma di spostamento se non per motivi di oggettivi ed urgenti ed evitare il il più possibile di uscire di casa limitando la possibilità di svolgere attività motoria all'aria aperta solo a coloro che ne hanno bisogno per motivi sanitari, dietro prescrizione medica e nel rispetto delle precauzioni, nonché nelle immediate vicinanze delle proprie abitazioni;

**DATO ATTO CHE** sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica;

**RILEVATO** che sul territorio nazionale negli ultimi giorni si stanno registrando sempre più casi accertati di COVID 19 e che tale epidemia rappresenta un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza estrema;

VISTE le Ordinanze della Regione Lazio:

- n. Z00002 del 26/02/2020
- n. Z00003 del 06/03/2020
- n. Z00004 del 08/03/2020
- n. Z00005 del 09/03/2020

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 (TUEL – Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali);

**VISTO** l'art 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 (TUEL – Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali);

**VISTO** il decreto del Ministero della Salute del 20.3.2020. recante ulteriori misure di contenimento relative al contagio dovuto a COVID-19

## **ORDINA**

1) In via provvisoria e cautelativa, in attesa di ulteriori disposizioni da parte degli organi sovraordinati,

**il divieto di praticare attività sportive e motorie all'aria aperta, sulle strade, viali aree verdi aperte al pubblico, con o senza recinzione;**

le attività sportive e motorie all'aria aperta sono consentite **solo ed esclusivamente** singolarmente nel rispetto delle dovute precauzioni (con divieto di ogni forma di assembramento) in luoghi pubblici o aperti al pubblico e con obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, nonché nelle immediate vicinanze delle proprie abitazioni **(non oltre 300 mt);**

2) ai proprietari di animali domestici di **non allontanarsi oltre i 300 mt** dalla propria abitazione per l'espletamento dei bisogni fisiologici degli animali di proprietà nel rispetto sempre delle precauzioni igienico sanitarie sopra richiamate;

3) Il Cimitero Comunale dovrà rimanere chiuso. Saranno consentite esclusivamente le tumulazioni e il ritiro delle ceneri;

4) Gli spostamenti con la propria autovettura a piedi o con qualsiasi mezzo di locomozione, sono consentiti esclusivamente da soli nel rispetto dello stato di necessità dichiarato nei moduli previsti dalla normativa. L'ulteriore passeggero a bordo non è consentito, se non per reale necessità sempre da dichiararsi nelle forme di legge.

## **STABILISCE**

Che l'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta, fatto salvo quanto già previsto in materia penale dalle norme di Governo (applicazione dell'art 650 c.p.), l'ulteriore applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00;

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate all'esecuzione della presente ordinanza. In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza.

## **AVVERTE**

Che a norma dell'art 3, comma 4 della Legge 241 del 1990 è possibile impugnare il presente provvedimento:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica;

che il presente provvedimento venga trasmesso:

- all'ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

e per quanto di competenza:

- all'ASL Roma 5;
- alla Prefettura di Roma;
- al Dirigente Area VI;
- al Comando Polizia Locale di Guidonia;
- alla Tenenza Carabinieri di Guidonia;
- al Commissariato P.S. di Tivoli;
- al Comando Guardia di Finanza di Tivoli;

la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line comunale, sul sito istituzionale internet del Comune di Guidonia Montecelio.

**IL SINDACO**

**Ft.o BARBET Michel**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"